



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. Bartolo" – PACHINO**  
**LICEO Classico - LICEO Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane**  
**I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica)**  
**I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)**  
Sede centrale: Viale A. Moro sn – 96018 PACHINO (SR) – Tel. 0931593596  
Sede staccata: Via Fiume – 96018 PACHINO (SR) – Tel. e Fax 0931-846359  
Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.it  
www.primopachino.it – www.mbartolo.net – www.sris01400g.scuolanet.info

**Circolare n.322**

**Pachino 01/03/2022**

Agli Alunni/ Ai Docenti / Ai genitori  
Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A.  
Al sito web

**Oggetto : entrata in vigore della legge 11 del 2022 sulle nuove norme anticovid**

È entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la legge 11/22 di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19."

Numerose le modifiche apportate dal Parlamento rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del decreto legge 229/21 che contestualmente viene abrogato. Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento alla luce di tali modifiche.

**Autosorveglianza e quarantena**

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il **regime di autosorveglianza** e non di quarantena precauzionale. L'autosorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo. L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La **cessazione dell'isolamento e della quarantena** precauzionale consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell'isolamento o della quarantena.

## **Durata del Green Pass**

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a **sei mesi** (dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario oppure di avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino).

**Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei casi di** somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario oppure di avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

## **Green Pass e scuola**

il DL 5/12 ha introdotto alcune **deroghe all'obbligo del green pass rafforzato**. Infatti è sufficiente il green pass base per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano e per quelli dedicati al trasporto scolastico.

Fino al 31 marzo 2022 **chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione** deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base ad eccezione degli alunni. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile. Nei casi in cui il green pass base non sia stato generato l'interessato può presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal proprio medico di medicina generale. Rimane l'obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" istituito dal decreto legge 73/21 può essere utilizzato anche per **l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria** negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria. Entro il 20 marzo 2022 è previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della salute e di concerto con il Ministro dell'istruzione) che deve definire le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici

## **Prestazione lavorativa dei soggetti fragili**

Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie. Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa.

## **Congedi parentali straordinari**

Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall'art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territoriale oppure

per aver contratto infezione da Covid-19. Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione; per i figli tra i 14 e i 16 anni l'accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa.. Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa.

**IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.**

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof. Antonio Boschetti**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs n° 39/1993